

PROPOSTA DI LEGGE: “Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale.”

uff. auto

Titolo della Legge

Il titolo della legge è così modificato: dopo le parole “patrimonio edilizio residenziale” aggiungere le parole “ed altre norme in materia di edilizia”.

Scarpato


EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 1, lettera b), della proposta di legge, le parole "possono essere altresì ampliati, sempre nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva e comunque per non oltre 300 m³, gli edifici non residenziali anche di volumetria superiore a 1000³, a condizione che venga destinata a residenza ed a usi strettamente connessi con la residenza la sola volumetria in ampliamento" sono sostituite dalle seguenti:

"Possono essere altresì ampliati, sempre nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva e comunque per non oltre 300 m³, gli edifici non residenziali anche di volumetria superiore a 1000 m³, a condizione che la sola volumetria in ampliamento sia destinata a residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza, oppure ai medesimi preesistenti usi relativi all'immobile oggetto dell'intervento".

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

 (PENTASSUGUA)

autografo

EMENDAMENTO PDL MODIFICHE
ART. 5 e 7 L.R. 3 luglio 2009 n. 14

3

All' art. 1 dopo le parole per non oltre 300 m³
gli edifici

aggiungere

espresso

" o parte di essi "

De Leonardi

EMENDAMENTO PDL NOMINIFICHE
ART. 5 e 7 L.R. 30 luglio 2008 n. 17

4

All'art. 1

restituire

le quote 1000 m³ con 2000 m³

Zeffredo

de Cury

EMENDAMENTO

All'art. 2 della proposta di legge le parole "*dell'area di pertinenza*" sono sostituite dalle seguenti:

"del lotto edificatorio".

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente
Vincenzo (Enzo) Colonna



whob

G/TER

Al Presidente del
Consiglio Regionale

retro

In allegato alla presente si trasmette emendamento alla Proposta di Legge Amati ed altri,
"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 del 30/07/2009".

Cordialità

Il Consigliere
Giuseppe Longo



Proposta di modifica

All'art.3 "Modifiche all'articolo 4 della l.r. 14/2009"


dopo la lettera **b)** aggiungere:

b bis)

al comma 3, dopo le parole - *limitatamente alla sagoma preesistente* - aggiungere le parole: "e nel lotto anche oltre la sagoma.";

b ter)

al comma 3, dopo le parole - *nella stessa sagoma planimetrica dell'esistente*, - aggiungere le parole: "sia sul perimetro che all'interno di esso,".



utretto

Tra gli emendamenti approvati in V commissione, vi è il seguente:

all'articolo 3 ^{co. 1 la lett. e) insorse nel termine del} il seguente paragrafo
dopo il comma 3, aggiungere il comma 3 bis

"Al fine di assicurare un più adeguato livellamento ed uniformità delle altezze, per gli interventi di ricostruzione di cui al comma 3, da realizzare su aree per le quali lo strumento urbanistico prescrive un'altezza massima inferiore a quelle ammesse per le aree confinanti aventi diversa destinazione urbanistica, è consentito utilizzare il maggiore valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini a quella di pertinenza dell'edificio da demolire e ricostruire".

Detto emendamento potrebbe essere integrato così:

dopo le ultime parole del comma 3 bis (...dell'edificio da demolire e ricostruire), aggiungere

→ "..., ferma restando la possibilità di utilizzare per la ricostruzione l'altezza massima riveniente dall'edificio/dagli edifici preesistente/i all'interno del lotto di pertinenza".

Amo Jun (ZUVV)

Relazione illustrativa.

Hefo

La presente modifica si rende necessaria al fine di chiarire l'applicazione della norma da parte degli uffici tecnici: se infatti è consentito utilizzare per la ricostruzione il maggior valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini a quella di pertinenza dell'edificio/degli edifici da demolire o ricostruire, a maggior ragione può e deve essere consentita la possibilità di utilizzare il più alto valore delle altezze massime derivante dall'edificio/dagli edifici preesistenti, destinati a demolizione e ricostruzione, nel lotto di intervento, considerato che in quest'ultimo caso la preesistenza ha una prevalenza sugli effetti derivanti dalle previsioni per le aree contermini. E' opportuno precisare che nel caso di presenza di più edifici da demolire, la ricostruzione potrà essere effettuata utilizzando un unico valore (altezza massima anche di una sola delle preesistenze) per tutti i nuovi edifici da ricostruire all'interno del lotto di pertinenza.

Amo Jun
Hefo



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”.

Aggiungere il seguente articolo:

- All’art. 6, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 14 del 2009 aggiungere “*anche attraverso l’approvazione da parte della Giunta comunale di apposita convenzione, ai sensi dell’art. 28 bis del D.P.R. 380/20001, qualora l’intervento preveda la delocalizzazione di immobile su particelle contigue del medesimo lotto, in quanto dotate della stessa zonizzazione e delle stesse opere di urbanizzazione*”.

l. (AMATI)

de
retro

12

PROPOSTA DI LEGGE: “Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale.”

Autore

Articolo aggiuntivo

Modifiche all'art.7 della L.R. 1/12/2017 n.51

Al comma 1 lett.c le parole “30 giugno 2017” sono sostituite dalle seguenti:”30 giugno 2018”

J. Cangini



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”.

Aggiungere il seguente articolo:

- L’art. 2, comma 1, lettera b) della legge ^Yn. 33 del 26.11.2007 (“Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate”) è così sostituito: “*porticati: le superfici aperte e coperte, a piano terra o piano rialzato, delimitate verso l’esterno dell’edificio da colonne-pilastri e/o setti murari*”.

18/18

retinato

1- (AMATI)

PROPOSTA DI MODIFICA ALLEGATO - A - REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

13
-
città

La definizione n.30, reca:

30 - Distanze (D)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

(...)

Proposta di modifica

30 - Distanze (D)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.).

In presenza di edifici esistenti e a realizzarsi, la distanza sarà misurata ortogonalmente agli stessi.

(...)

Hausp (LONGO)
L. Longo
Napoleone (P. S. C.)